



STATUTO DELL'ISTITUTO STORICO PROVINCIALE LUCCHESE DELLA RESISTENZA

Approvato con delibera C.C. n° 187 del 5 giugno 1978
Pubblicata la delibera dal 01/08/1978 al 15/08/1978

**STATUTO
DELL'ISTITUTO STORICO PROVINCIALE LUCCHESE
DELLA RESISTENZA
Approvato con delibera C.C.
n° 187 del 5 giugno 1978**

**Istituto Storico Provinciale Lucchese
della Resistenza
Palazzo Ducale-Piazza Napoleone n° 32/int. 12 Lucca 55100
Telef. 55540 – C.C.P. 22/13318 Casella Postale 126**

STATUTO

Art. 1

E' costituito l'Istituto Storico Provinciale Lucchese della Resistenza.
Esso aderisce all'I.S.R.T.
La sua sede è in Lucca presso l'Amministrazione Provinciale.

COMPITI

Art. 2

L'Istituto ha i seguenti esclusivi ed inderogabili compiti:

- a) raccoglie e ordina tutti i documenti ed i cimeli che interessano la storia della Resistenza nella Provincia di Lucca e le pubblicazioni ovunque apparse al riguardo, a partire dagli inizi del fascismo (23/3/1919) fino alla liberazione italiana conclusa (9/5/1945);
- b) raccoglie testimonianze dei partecipanti alla lotta e di chiunque in essa interessato; promuove inchieste presso enti pubblici e privati; accerta dati statistici sulla vita militare, politica, economica e sociale di quel periodo;
- c) promuove manifestazioni culturali ed eventualmente la pubblicazione di un Bollettino periodico di studi e monografie comunque interessanti gli oggetti di cui alle lettere a) e b).

PROVENTI

Art. 3

Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

- a) dai contributi associativi dell'Amministrazione Provinciale di Lucca;
- b) dai contributi associativi di tutti i Comuni della Provincia che aderiscono;
- c) dalle quote dei soci;
- d) dai contributi di persone ed enti vari;
- e) dagli eventuali proventi delle attività sociali.

ORGANI

Art. 4

Organi dell'Istituto sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Direttore;
- e) i Revisori dei conti.

S O C I

Art. 5

Possono essere soci tutti coloro che ne facciano domanda al Consiglio Direttivo o siano da questo invitati.

Il Consiglio Direttivo potrà decidere di invitarli o di ammetterli se le loro qualità morali ed il loro atteggiamento politico non contrastino con la tradizione democratica della Resistenza, secondo il consiglio insindacabile del Consiglio stesso.

I soci sono: ordinari e sostenitori. Soci sostenitori sono coloro che versano la maggiore quota annuale determinata dal Consiglio Direttivo e quegli Enti che erogano contributi continuativi.

Le quote annuali, anche per la categoria dei soci ordinari, saranno fissate di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Art. 6

La perdita della qualità di socio viene decisa dal Consiglio direttivo insindacabilmente a maggioranza di due terzi dei componenti:

- a) in caso di morosità protratta per più di tre anni;
- b) per dimissione;
- c) per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo.

In quest'ultima ipotesi il Consiglio Direttivo contesta al socio i motivi per cui ritiene di dover procedere all'esclusione. Entro dieci giorni dalla contestazione l'interessato può far pervenire le proprie deduzioni e chiedere di essere sentito. Trascorso tale termine il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza di due terzi dei componenti il Consiglio.

Art. 7

Possono aderire all'Istituto gli Enti Morali e gli Enti Pubblici. Con la loro adesione i suddetti Enti si impegnano a consentire l'indagine nei loro Archivi e la copia di quei documenti ritenuti utili per i fini dell'istituto.

A S S E M B L E A

Art. 8

L'assemblea è composta da tutti i soci con eguali diritti e si riunisce almeno una volta l'anno.

Il Presidente svolge una relazione generale sull'attività dell'Istituto; il Direttore quella specifica ai vari studi, raccolte di documenti e manifestazioni culturali.

Il più anziano dei Revisori dei conti, o altro Revisore da lui designato, riferisce sul bilancio annuale.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 9

Il Consiglio Direttivo è costituito:

- a) da n° 6 componenti di diritto;
 - b) da n° 6 componenti eletti dall'assemblea
 - c) da n° 3 componenti rappresentanti dell' Amministrazione Provinciale;
 - d) da n° 9 componenti rappresentanti dei Comuni della Provincia che abbiano deliberato l'adesione all'Istituto.
-
- 1) Sono componenti di diritto i soci promotori in quanto rappresentano pariteticamente le forze politiche che operarono nel C.L.N.. In caso di impedimento di alcuno di essi, occorrendo, gli altri componenti nominano in sua sostituzione, altre persone scelte fra i soci che abbiano partecipato alla Resistenza ed in mancanza fra i soci che rappresentano una delle forze politiche che operarono nel C.L.N.. In entrambi i casi va rispettato il principio di pariteticità.
 - 2) Tenuto presente che le forze politiche che operarono nel C.L.N.devono ritenersi fondamentalmente espresse dagli attuali partiti:
D.C. , P.C.I., P.S.I., P.S.D.I., P.R.I., P.L.I, le elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo da parte dell'assemblea devono svolgersi in modo da assicurare la rappresentanza paritetica dei partiti sopraindicati. A tal fine quando ottengano voti più soci per i quali sia riconosciuta l'appartenenza ad uno stesso partito o comunque l'adesione ad esso in qualsiasi forma, risulterà eletto quello che ha ottenuto più voti. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo le elezioni decide su tutte le contestazioni relative alle operazioni elettorali ed ai risultati ottenuti.
 - 3) I componenti del Consiglio Direttivo, esclusi quelli di cui al paragrafo n° 1, durano in carica 5 anni. La decorrenza del quinquennio ha inizio dalla prima riunione del Consiglio Direttivo dopo le elezioni da parte dell'assemblea e le designazioni da parte degli Enti Locali. Le eventuali sostituzioni di detti componenti con altre persone, durante il quinquennio, non hanno alcuna rilevanza ai fini del decorso del tempo per la validità della carica.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno un Presidente e due Vice Presidenti.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza compete al Vice Presidente più anziano di età, o in sua assenza o impedimento all'altro Vice Presidente.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo può eleggere nel proprio seno un Comitato Esecutivo a cui affidare l'attuazione delle proprie deliberazioni.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo nomina, anche fuori del proprio seno, Direttore dell'Istituto un socio che abbia specifica competenza per i compiti di cui all'Art. 2 e non abbia incarichi in partiti politici.

Il Consiglio Direttivo nomina inoltre un archivista alle dipendenze del Direttore, e d'accordo con il Direttore ed alle sue dipendenze, quel personale che riterrà opportuno e possibile nominare.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo nomina i rappresentanti dell'Istituto presso l'Istituto Storico della Resistenza in Toscana.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei componenti per la nomina del Presidente e dei Vice Presidenti; a maggioranza dei presenti per la determinazione dell'attività dell'Istituto e per ogni altra questione nell'ambito dei fini stabiliti dall'Art. 2. Le proposte di cui all'Art. 21 (modifica dello Statuto), e all'Art. 22 (scioglimento dell'Istituto), potranno essere presentate all'Assemblea solo se abbiano riportato il parere favorevole dei due terzi dei Consiglieri in carica.

DIRETTORE

Art. 15

Il Direttore dell'Istituto promuove e regola tutte le ricerche e gli studi, le manifestazioni varie di cui all'Art. 2, secondo i criteri generali stabiliti dal Consiglio Direttivo e secondo le disposizioni particolari di volta in volta emanate dal Consiglio. Il Direttore dovrà riferire al Consiglio sull'attività svolta.

L'Archivista ordina i documenti e la biblioteca dell'Istituto e adempie ad ogni altra attività rientrante nei compiti di Istituto affidatagli dal Direttore.

Art. 16

Il Direttore, l'Archivista, il personale e le persone di cui al successivo Art. 17 possono ricevere un compenso nella misura che sarà deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 17

Il Direttore può affidare su parere favorevole del Consiglio Direttivo, o del Comitato esecutivo ove esista, singoli incarichi a persone estranee all'Istituto.

Art. 18

La consultazione e le eventuali comunicazioni del materiale archivistico saranno disciplinate da apposito Regolamento che il Consiglio Direttivo provvederà ad emanare.

REVISORI DEI CONTI

Art. 19

I Revisori dei conti sono eletti ogni anno in numero di 3 dall'Assemblea, ed effettuano il controllo amministrativo e contabile della gestione economica e finanziaria dell'Istituto, della quale riferiscono all'Assemblea.

Essi assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo in cui si trattino affari amministrativi e contabili ed esprimono il loro parere.

Art. 20

L'anno sociale corrisponde all'anno solare.

MODIFICHE DELLO STATUTO**Art. 21**

Lo Statuto dell'Istituto potrà essere modificato su proposta del Consiglio direttivo e su votazione favorevole di almeno due terzi dei partecipanti all'Assemblea anche straordinaria. La lettera di convocazione deve essere inviata quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea e deve contenere il testo proposto a modifica di quello esistente.

CESSAZIONE DELL' ATTIVITA' DELL' ISTITUTO**Art. 22**

L' Istituto potrà essere sciolto su proposta del Consiglio Direttivo e su votazione favorevole di almeno due terzi dei partecipanti all'Assemblea anche straordinaria.

Art. 23

In caso di scioglimento o di soppressione dell'Istituto il materiale archivistico di sua proprietà sarà ceduto all'Archivio di Stato di Lucca, salvo il diritto per l'Istituto regionale di Firenze di procedere alla copia di esso. La Biblioteca e l'Emeroteca saranno cedute alla Biblioteca Statale di Lucca. All'I.S.R.T. saranno cedute eventuali attività sociali.

NO RME TRANSITORIE**Art. 24**

Fin quando non vengono eletti i componenti dell'Assemblea, e designati quelli di competenza della Provincia e dei Comuni, tutte le funzioni del Consiglio Direttivo sono svolte dal Comitato Promotore.

**Il presente Statuto
è stato registrato il 31/10/1977
presso il Notaro Gino Velani in Lucca.**